ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
6 dicembre 1996 *

Nel procedimento T-155/96 R,

Comune di Magonza (Germania), rappresentato dagli avv. ti Martin Heidenhain, Bernhard Maassen, Cord-Georg Hasselmann e Horst Satzky, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jean Hoss, 15, Côte d'Eich,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paul F. Nemitz e Dimitris Triantafyllou, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 17 luglio 1996, 96/631/CE, in merito all'aiuto di Stato concesso dalla città di Magonza, ente locale della Repubblica federale di Germania, a Grundstücksverwaltungsgesellschaft Fort Malakoff Mainz mbH & Co. KG, società controllata di Siemens AG/Siemens Nixdorf Informations-systeme AG (GU L 283, pag. 43),

* Lingua processuale: il tedesco.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 Con decisione 17 luglio 1996, 96/631/CE, in merito all'aiuto di Stato concesso dalla città di Magonza, ente locale della Repubblica federale di Germania, alla Grundstücksverwaltungsgesellschaft Fort Malakoff Mainz mbH & Co. KG (in prosieguo: la «Fort Malakoff»), società controllata di Siemens AG/Siemens Nixdorf Informationssysteme AG (in prosieguo: la «Siemens»), la Commissione ha accertato che la vendita di un terreno sito nella città di Magonza alla società Fort Malakoff, ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore di mercato, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, per un importo di 4 094 725 DM (GU L 283, pag. 43; in prosieguo: la «decisione»). All'art. 1 di tale decisione essa ha dichiarato, in primo luogo, che tale aiuto era illegittimo in quanto concesso in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE che impone l'obbligo di comunicare gli aiuti di Stato e, in secondo luogo, che esso era incompatibile con il mercato comune. All'art. 2 della stessa decisione essa ha ingiunto alla Germania di procedere al recupero dell'aiuto presso l'impresa beneficiaria.

2 È pacifico che il prezzo di vendita di tale terreno, sito nel centro della città in prossimità del Reno e la cui superficie totale era di 22 010 m^2, ammontava a 13 528 650 DM, ossia 614,66 DM al m^2. A norma del contratto, stipulato il 24 febbraio 1992, tra il Comune di Magonza e la Fort Malakoff, una holding immobiliare della Siemens, tale prezzo era dovuto e pagabile il giorno del trasferimento di proprietà, fissato al 1° gennaio 1995. Non erano previsti interessi per il periodo compreso tra la firma del contratto e il trasferimento di proprietà.

3 Il contratto imponeva, a compensazione di tale prezzo ridotto rispetto al valore di mercato del terreno calcolabile sulla base dei prezzi praticati per appezzamenti analoghi nel territorio del Comune di Magonza, un certo numero di obblighi alla società Fort Malakoff. Quest'ultima era in particolare tenuta a costruire edifici ad uso amministrativo e commerciale di 25 000 m^2 di superficie utile e un garage sotterraneo di 800 posti per un centro di distribuzione e formazione della Siemens. Essa era tenuta ad affittare il complesso, entro e non oltre un anno dal completamento degli edifici e per una durata minima di quindici anni, alla Siemens o ad imprese ad essa collegate, imprese che dovevano esercitare un'attività commerciale imponibile ai fini dell'imposta comunale su industrie e commerci. Se tale clausola non fosse stata interamente rispettata, la Fort Malakoff avrebbe dovuto versare la differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di mercato corrente del terreno al momento della vendita, e in ogni caso una somma di almeno 40 milioni di DM. Detto eventuale credito del Comune di Magonza era assistito da una garanzia reale costituita da un'ipoteca cauzionale di primo grado da iscriversi nel registro fondiario e limitata ad un ammontare massimo di 40 milioni di DM.

4 Nella decisione la Commissione ha accolto le conclusioni alle quali era pervenuto il gruppo indipendente di esperti immobiliari del Comune di Magonza, nella sua relazione peritale — trasmessa a tale istituzione dal governo tedesco nell'ambito della procedura di esame prevista all'art. 93, n. 2, del Trattato CE — sul valore corrente del terreno di cui trattasi al momento della stipula del contratto di vendita e sulla portata economica degli obblighi speciali imposti all'acquirente, nonché gli argomenti del governo tedesco quali esposti nella decisione, ad eccezione della tesi secondo la quale l'obbligo di costituire un'ipoteca cauzionale sarebbe compensato, in condizioni commerciali normali, da una riduzione del prezzo di vendita. La Commissione ha pertanto ritenuto che il valore corrente del terreno dovesse essere fissato, nel caso di specie, in considerazione degli obblighi speciali assunti dall'acquirente, a 837,50 DM/m^2, ossia a 18 433 375 DM per l'intero terreno, in luogo dei 13 528 650 DM convenuti nel contratto.

5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 1996, il Comune di Magonza, in forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, ha chiesto l'annullamento della decisione, rivolta dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania.

6 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il ricorrente ha altresì proposto, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione. La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 novembre 1996. Le parti hanno esposto i loro chiarimenti orali il 25 novembre 1996.

In diritto

7 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), quale modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato od ordinare gli altri provvedimenti provvisori necessari.

8 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura precisa che una domanda di sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Secondo una giurisprudenza consolidata, la ricevibilità del ricorso nella causa principale non deve, in via di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario. Essa dev'essere riservata all'esame del ricorso nella causa principale, a meno che quest'ultimo non appaia, prima facie, manifestamente irricevibile, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale che statuisce nella causa principale (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 14 ottobre 1996, causa T-137/96 R, Valio Oy/Commissione, Racc. pag. II-1327, punto 27).

9 Nel merito, l'art. 104, n. 2, dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 14 ottobre 1996, causa Valio Oy/Commissione, citata, punto 15).

10 Nella fattispecie, il presidente del Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, il presupposto relativo all'urgenza.

Sul periculum in mora

Argomenti delle parti

11 Il richiedente ricorda che il presupposto relativo all'urgenza deve ritenersi sussistente se la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata non sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione in caso di rigetto del ricorso nella causa principale e se, inversamente, l'esecuzione immediata della decisione impugnata provocherebbe effetti che poi sarebbe difficile o impossibile modificare in caso di annullamento della decisione (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, RTE e a./ Commissione, Racc. pag. 1141, punto 12 e seguenti).

12 Nel caso di specie, in mancanza della sospensione dell'esecuzione della decisione che ingiunge il recupero dell'aiuto presso la Fort Malakoff, la Repubblica federale di Germania esigerebbe probabilmente dal Comune di Magonza, attraverso il Land, che tale comune recuperi immediatamente presso la Fort Malakoff il preteso aiuto di Stato di cui alla decisione, oltre agli interessi. Ora, il richiedente ritiene di non poter essere costretto a far valere, dinanzi ad un giudice nazionale, contro il suo intimo convincimento ed in contrasto con il principio «pacta sunt servanda», un diritto al rimborso di un aiuto che si asserisce concesso in violazione delle regole di forma, prima ancora che sia dimostrato che sia stata proprio concessa una prestazione finanziata da risorse pubbliche e qualificabile come aiuto.

13 Inoltre è probabile, secondo il richiedente, che un giudice tedesco non ammetta la ricevibilità di una siffatta domanda contro la Fort Malakoff, in mancanza di

interesse ad agire da parte del richiedente fino a che non sia dimostrato che la decisione verrà mantenuta in essere. In ogni caso, anche se una domanda del genere fosse dichiarata ricevibile, il giudice nazionale probabilmente deciderebbe, d'ufficio o su domanda, di sospendere il giudizio sino a quando il Tribunale non si sia pronunciato sulla legittimità della decisione, o sottoporrebbe alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una domanda di pronuncia pregiudiziale di natura interpretativa.

14 D'altro canto, il richiedente sostiene che l'esecuzione immediata della decisione permetterebbe alla società Fort Malakoff di far valere la nullità totale o parziale del contratto di compravendita di cui trattasi per tentare di esonerarsi, con questo pretesto, da taluni obblighi a lungo termine previsti in tale contratto, il che creerebbe una situazione irreversibile. I timori nutriti al riguardo dal richiedente sarebbero fondati. Il centro di distribuzione e di formazione della Siemens, che la Fort Malakoff si era impegnata a costruire, non sarebbe ancora ultimato e la sua redditività a medio e a lungo termine sarebbe divenuta del tutto ipotetica. Il mutamento della situazione del mercato avrebbe condotto le imprese operanti nel settore dell'elaborazione dati ad abbandonare l'idea di disporre di propri centri di formazione, uniti a centri di distribuzione. Per giunta, i prezzi degli uffici che potrebbero essere affittati per l'esercizio di organismi di formazione sarebbero diminuiti da parecchi mesi nella regione Rhein-Main e sarebbero probabilmente assai inferiori ai costi causati da un centro di prestazione di servizi appartenente ad un gruppo. Al riguardo, il richiedente ha precisato, all'udienza, che, nell'ambito di colloqui avvenuti il 27 settembre 1996 tra il Comune di Magonza, la Fort Malakoff e la Siemens, quest'ultima avrebbe dichiarato, innanzi tutto, di non essere disposta ad impugnare la decisione. In secondo luogo, essa avrebbe espresso l'opinione secondo cui il contratto concluso con il Comune di Magonza è nullo, in tutto o in parte, per violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE. In terzo luogo, essa si sarebbe dichiarata pronta ad accettare un aumento del prezzo di acquisto controverso. Il richiedente deduce dall'insieme di questi elementi che la Siemens cercherà di svincolarsi dai suoi obblighi a lungo termine, che, tenuto conto dell'andamento della situazione del mercato, sono divenuti svantaggiosi per il suo gruppo.

15 In questo contesto, l'esecuzione immediata della decisione provocherebbe un danno grave e irreparabile al Comune di Magonza, per il quale l'utilizzazione del complesso di cui trattasi da parte della Siemens sino al 2012 presenterebbe un'importanza fondamentale sia dal punto di vista urbanistico sia da quello economico e

sociale. Infatti, il comune avrebbe difficoltà molto serie a trovare un nuovo acquirente, ai prezzi e alle condizioni che erano stati accettati dalla Siemens. Viceversa, la sospensione dell'esecuzione della decisione non sarebbe tale da ostacolare la piena efficacia di quest'ultima, se essa dovesse essere confermata dal Tribunale. Il preteso aiuto concesso alla Fort Malakoff sarebbe proporzionalmente modesto e ammonterebbe al massimo al 2% dell'investimento totale di tale società nella realizzazione del progetto previsto nel controverso contratto di compravendita. Il recupero dell'aiuto non sarebbe quindi compromesso.

16 La Commissione respinge, dal canto suo, gli argomenti del richiedente. Essa rileva anzitutto che quest'ultimo ammette che l'esecuzione della decisione rende necessario un intervento dello Stato interessato. Ora, nessun procedimento sarebbe stato ancora avviato. Inoltre, e in ogni caso, il richiedente avrebbe la possibilità, grazie ai rimedi giurisdizionali interni, di ottenere una tutela, eventualmente provvisoria, nei confronti di una decisione nazionale che imponesse il recupero dell'aiuto al fine di evitare l'asserito danno.

17 Allo stesso modo, il richiedente potrebbe difendersi contro eventuali tentativi della società Fort Malakoff di svincolarsi dai propri obblighi contrattuali, facendo ricorso ai mezzi di tutela giurisdizionale interni al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali.

18 In ogni caso, la risoluzione del contratto avrebbe esclusivamente l'effetto di ripristinare la soluzione anteriore alla sua stipulazione. Il richiedente avrebbe allora la possibilità di procedere ad una vendita con asta pubblica del terreno ottenendo da essa un miglior prezzo. Anche supponendo che esso abbia difficoltà a trovare un nuovo acquirente o ad ottenere un prezzo equivalente, il suo danno sarebbe di ordine puramente economico e sarebbe quindi per sua natura riparabile. Il richiedente non avrebbe del resto dimostrato che una nuova vendita, in circostanze del genere, metterebbe in pericolo le finanze comunali. La valutazione da esso operata sull'importo relativamente modesto del preteso aiuto confermerebbe anzi che né esso stesso né la società Fort Malakoff sarebbero pregiudicati oltre misura dal recupero immediato dell'aiuto.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

19 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'urgenza di emanare un provvedimento provvisorio va valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi prima della decisione del Tribunale sulla causa principale possa arrecare alla parte che chiede il provvedimento danni gravi e irreversibili cui non potrebbe porsi rimedio se l'atto impugnato venisse annullato o danni che, benché provvisori, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse del convenuto all'esecuzione dei suoi atti anche se oggetto di un ricorso giurisdizionale. La prova di tali circostanze incombe al richiedente (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 28 agosto 1996, causa T-112/96 R, Séché/ Commissione, Racc. PI pag. II-1121, punto 16).

20 Nella fattispecie, il rischio di danno grave e irreparabile in caso di esecuzione immediata della decisione risulterebbe, secondo il richiedente, in primo luogo, dall'obbligo in cui esso potrebbe trovarsi di intentare un'azione giudiziaria contro la Fort Malakoff al fine di recuperare il preteso aiuto di Stato e, in secondo luogo, da un'eventuale modifica delle condizioni contrattuali, se non di un annullamento del contratto su domanda della Siemens, a seguito della modifica del prezzo di vendita conseguente alla decisione che impone il recupero dell'aiuto.

21 Per quanto riguarda, in primo luogo, il rischio connesso al fatto che il richiedente potrebbe essere costretto ad intentare un'azione nei confronti della sua controparte contrattuale al fine di recuperare l'importo del preteso aiuto, è importante sottolineare, innanzi tutto, che, in base agli elementi agli atti e alle concordanti osservazioni delle parti, nessuna iniziativa né alcun provvedimento in tal senso sono stati presi sino a questo momento.

22 Inoltre, anche supponendo che il governo tedesco avvii un procedimento per il recupero da parte del richiedente del preteso aiuto, l'interessato non precisa la natura esatta del suo pregiudizio. Il solo fatto che esso possa essere tenuto a denunciare una clausola contrattuale relativa, nella fattispecie, al prezzo di vendita,

a motivo della sua asserita irregolarità, e ad intentare un'azione contro la Fort Malakoff al fine di recuperare l'importo del preteso aiuto non sarebbe, come esso sostiene, in contrasto con il principio «pacta sunt servanda», ma risponderebbe unicamente alle esigenze connesse al principio di legalità dell'azione dell'amministrazione.

23 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il rischio di danno grave e irreparabile legato alla pretesa volontà della Fort Malakoff e della Siemens di svincolarsi da taluni loro obblighi a lungo termine facendo valere la nullità totale o parziale del contratto di cui trattasi per violazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, occorre rilevare che il richiedente non fornisce alcun elemento che possa confermare che tali imprese intendono effettivamente sottrarsi ai loro obblighi contrattuali. In particolare, esso non menziona alcuna iniziativa da parte loro al fine di trattare un'eventuale modifica del contratto per tener conto dell'aumento del prezzo di vendita risultante dalla decisione. Al contrario, la dichiarazione della Siemens, in un colloquio con il richiedente, il 27 settembre 1996, secondo la quale essa sarebbe pronta ad accettare l'aumento di prezzo risultante dalla decisione, come ha riferito il richiedente nel corso dell'udienza, lascerebbe anzi supporre che essa non abbia l'intenzione di contestare i suoi obblighi a lungo termine. Più in generale, dagli elementi agli atti e dalle osservazioni delle parti non risulta alcun passo concreto intrapreso dalla Fort Malakoff o dalla Siemens e diretto ad ottenere una modifica del contratto.

24 Per giunta, anche ammettendo che la società Fort Malakoff cerchi di svincolarsi dai propri obblighi contrattuali, il che non è provato, il richiedente non fornisce alcuna spiegazione concreta né alcun convincente argomento che consentano di supporre che, in applicazione delle norme tedesche in materia di contratti, il recupero del preteso aiuto possa portare a rimettere in questione taluni obblighi essenziali convenuti nel contratto, mentre l'importo da rimborsare raggiungerebbe, secondo le sue stesse osservazioni, al massimo il 2% dell'investimento totale della Fort Malakoff nella realizzazione del progetto di cui trattasi. Ora, in assenza di indicazioni più precise, sembra a prima vista poco plausibile che un aumento relativa-

mente modesto del prezzo di vendita possa giustificare una modifica fondamentale di taluni degli obblighi essenziali assunti dalla Fort Malakoff, o addirittura l'annullamento del contratto.

25 Inoltre, il richiedente non ha dimostrato che i rimedi giurisdizionali interni ad esso offerti dal diritto tedesco per opporsi, se del caso, ad una modifica o ad una risoluzione, parziale o totale, del contratto, operata dalla sua controparte contrattuale, non gli consentirebbero di evitare un danno grave e irreparabile, ammesso che esso riesca a dimostrare che detto danno può verificarsi (v. le ordinanze del presidente della Corte 6 febbraio 1986, causa 310/85 R, Deufil/Commissione, Racc. pag. 537, punto 22, 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Racc. pag. 2589, punto 26, e 17 marzo 1989, causa 303/88 R, Italia/Commissione, pub. som., Racc. pag. 801).

26 Sotto tale profilo, occorre sottolineare che solo il giudice tedesco è competente a determinare se, alla luce delle pertinenti norme del diritto tedesco, la modifica del prezzo di vendita conseguente alla decisione che impone il recupero del preteso aiuto possa giustificare, nella fattispecie, la nullità totale o parziale del contratto. In questo contesto esso è il più qualificato a valutare, eventualmente, se debbano essere adottati provvedimenti provvisori al fine di salvaguardare i diritti del richiedente in attesa dell'esito della causa principale pendente dinanzi al Tribunale.

27 D'altro canto, e in ogni caso, occorre rilevare che la sospensione dell'esecuzione della decisione, nell'ambito del presente procedimento, avrebbe unicamente l'effetto di escludere, nel corso della causa principale, qualsiasi azione delle pubbliche autorità tedesche destinata a recuperare l'asserito aiuto. Essa non osterebbe

necessariamente ed automaticamente ad un'eventuale azione della Fort Malakoff diretta a far constatare la nullità del contratto o ad ottenere una modifica, in quanto esso comporterebbe un aiuto illegittimo concesso in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato la cui efficacia diretta è stata sancita dalla Corte. In un'ipotesi del genere, spetterebbe al giudice nazionale eventualmente adito valutare l'opportunità di sospendere il giudizio o di adottare altri provvedimenti provvisori, in conformità delle norme procedurali interne, in attesa che il Tribunale emetta la sua decisione nell'ambito della causa principale (v. sopra, punto 26).

28 Infine, anche ammesso che l'applicazione immediata della decisione possa condurre ad un annullamento irreversibile del contratto, il che non è provato, il richiedente non ha dimostrato che esso si troverebbe in una situazione economica e finanziaria difficile e che non sarebbe in grado di cedere il terreno di cui trattasi, sito nel centro della città, ad uno o vari altri acquirenti, a condizioni altrettanto favorevoli sia dal punto di vista finanziario sia da quello della politica urbanistica e delle ripercussioni economiche e sociali.

29 Dal complesso degli elementi che precedono risulta che il richiedente non ha addotto argomenti convincenti che consentano di supporre che l'esecuzione immediata della decisione possa causargli un danno difficilmente riparabile.

30 Ne consegue che non ricorre il presupposto relativo all'esistenza di un periculum in mora. La presente domanda di sospensione dell'esecuzione deve pertanto essere respinta, senza che sia necessario esaminare, da un lato, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e, dall'altro, i motivi e gli argomenti fatti valere dal richiedente per giustificare, nel merito, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 6 dicembre 1996.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio